

INFORMATIVA SUI LIVELLI PROVVISORIALI
(art. 9, Reg. ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008)

In attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 "Regolamento concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private" che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti, per i contratti RCA, il sottoscritto intermediario assicurativo informa che i livelli provvisoriali (suddivisi per le diverse categorie di veicoli e natanti e/o per tipologia contrattuale) percepiti per ogni contratto concluso sono quelli indicati di seguito.

Impresa di assicurazione	Categoria veicolo / Tipologia contrattuale	Livello provvisoriale
HDI ASSICURAZIONI S.p.A.	AUTO SETTORE 1,2,4	8.00
HDI ASSICURAZIONI S.p.A.	AUTO SETTORE 3,5,6,7	5.00
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.	R.C. VEICOLI A MOTORI E NATANTI (escluso settore III - Veicoli per trasporto cose settore IV- veicoli e natanti dati in locazione senza conducente e a uso pubblico)	9.52
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.	R.C. SETTORE IV (esclusi veicoli fino a 60 q.li a noleggio con conducente - veicoli oltre 60 q.li conto terzi)	4,76
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.	RC Veicoli e natanti dati in locazione senza conducente e ad uso pubblico	4.76
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.	Altri Rischi	4,76

Nell'ipotesi di attività di distribuzione svolta nell'ambito di rapporto di collaborazione, il livello provvisoriale sopra indicato è riferito all'intermediario avente rapporto diretto con l'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 9, comma 3, Reg. ISVAP 23/2008.